

Il compenso. Cancellato il riferimento a minimi e massimi

Trasparenza in studio sui costi per il cliente

Guglielmo Saporito

Il costo dell'intervento professionale deve essere noto ai clienti. Lo prevede l'emendamento del Governo all'articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica). Cancellate le tariffe, i parametri saranno dettati per la definizione giudiziale delle parcelle.

Il sistema di pattuizione del corrispettivo sembra articolarsi in due momenti: quello della trattativa e quello dell'affidamento dell'incarico. Quando l'incarico è affidato, il compenso deve essere pattuito «nelle forme previste dall'ordinamento». Quindi anche in forma verbale, con importi da dimostrare poi (in caso di dissenso o scarsa memoria) a mezzo prova testimoniale o, in mancanza di testimoni, mediante giuramento in sede di giudizio civile. È prevedibile che la forma scritta sarà quella preferita da entrambe le parti, in quanto la litigiosità sull'importo del compenso è di esito incerto per chiunque non abbia una prova scritta. L'articolo 9 prevede anche un momento antecedente la pattuizione del compenso: infatti «in ogni caso», e cioè anche se il compenso non è poi trasfuso in un patto scritto, il professionista deve rendere noto al cliente

un preventivo di massima. Quindi esiste, in ogni caso, un preventivo di massima sulla misura del compenso e, poi, un compenso pattuito al momento dell'incarico. Anche il preventivo iniziale può essere verbale, ma l'espressione usata dal legislatore («misura del compenso... resa nota») sembra costringere alla forma scritta. Il perché di questa doppia previsione (preventivo-pat-

I PARAMETRI

Il corrispettivo non è più modellato sulle tariffe
Il preventivo di massima deve dar conto dell'importanza dell'opera

tuizione) potrebbe dedursi dalla necessità di garantire la libertà nella quantificazione del compenso e dalla volontà di imporre ai professionisti una meditata scelta circa il compenso richiesto. Infatti, mentre il compenso pattuito al momento del conferimento dell'incarico è libero nella sua entità, il precedente preventivo di massima ha due obbligatori parametri: l'adeguatezza all'importanza dell'opera e l'indicazione di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri

e contributi. Quest'obbligo serve per mantenere il preventivo di massima coerente al decoro della professione (articolo 2233 del Codice) e per evitare l'inserimento, durante la prestazione professionale, di voci che erano fin dall'origine prevedibili e che volutamente non sono state previste per far apparire conveniente l'offerta. Il sistema sembra quindi ricostruibile mantenendo un'assoluta libertà di tariffa, nel senso di ammettere anche le prestazioni sottocosto e gratuite. Anche se la prestazione è di importo esiguo, è indispensabile che il cliente conosca quale sarebbe stato il costo della prestazione se non vi fossero elementi che inducono il professionista a praticare tariffe favorevoli. Questa duplicazione di calcolo serve per mantenere agli Ordini un controllo sull'operato dei professionisti, affinché la professione non venga svilita con tariffe inadeguate: se proprio il professionista vuole applicare uno sconto eccezionale rispetto al compenso che gli spetterebbe in relazione all'importanza dell'opera, ciò deve emergere con chiarezza comparando il preventivo (di massima) e la (successiva) pattuizione sul compenso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

